



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 1604 DEL 23/12/2024 **Prot. 24657 del 23/12/2024**

Oggetto: **DIVIETO DI UTILIZZO PETARDI, BOTTI, FUOCHI D'ARTIFICIO E ARTICOLI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 31/12/2024 AL 01/01/2025.**

IL SINDACO

PREMESSO che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre Festività con il lancio di petardi, botti ed artifici pirotecnici di vario genere;

CONSIDERATO che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere assicurata una speciale tutela;

TENUTO CONTO che le conseguenze negative per l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti, ovvero il lancio di razzi vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici da effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino ad indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro incolumità e per la pubblica sicurezza;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi per la protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva affinché cessino simili comportamenti pericolosi;

RILEVATO, pertanto, urgente procedere, al fine di evitare il manifestarsi di episodi pericolosi, al divieto dell'uso di petardi, botti, fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;

VISTI:

- l'articolo 6 comma 2 della Direttiva 2007/23/CE che lascia alle Autorità degli Stati Membri la possibilità di adottare disposizioni per



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

Ufficio del Sindaco

limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi d'artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi d'artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnici teatrali ed altri articoli pirotecnici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

- gli artt. 17,47,53 e 57 del T.U.L.P.S., R.D. 18 giugno 1931 n.773 e l'articolo 110 del relativo regolamento di esecuzione R.D. 6 maggio 1940 n. 635; - l'articolo 5 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n.123 recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" ove, a tutela della sicurezza dell'utilizzatore finale e del consumatore, sono fissati parametri costruttivi degli articoli pirotecnici ed è stato disposto che i prodotti pirotecnici del tipo petardo, con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5, e del tipo razzo, con limiti superiori a quelli previsti nel comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti di licenza e solo nell'ambito di spettacoli autorizzati;

- la legge 18 aprile 2017, n.48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto ad un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l'effetto di ridurre la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;

- la nota prot.n. 267/SIPRICS/AR/mc-17 dell'ANCI con cui viene chiesto ai Sindaci di scoraggiare il mercato illegale della vendita di botti e petardi al fine di evitare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale con nota n.557/PAS/U/014039/XV.H.8 del 09/12/2020 finalizzata anche a prevenire il verificarsi di gravi fatti criminosi e incidenti riconducibili all'utilizzo di artifici pirotecnici e di esplosivi di suo comune, in occasione delle Festività di fine anno;

VISTA la Legge n. 689/81;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 e richiamato lo Statuto Comunale;



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

Ufficio del Sindaco

ORDINA

per le motivazioni in premessa, dalle ore 12.00 di martedì 31 dicembre 2024 alle ore 24.00 di mercoledì 1 gennaio 2025, su tutto il territorio comunale nei luoghi pubblici e in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:

- 1) il DIVIETO assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici;
- 2) il DIVIETO di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
- 3) il DIVIETO di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli stessi sono espressamente destinati.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota:

- Alla Prefettura di VERBANIA; - Alla Provincia del Verbano Cusio Ossola - Alla Polizia Locale del Comune di STRESA; - Alla specialità Forestale dell'Arma dei Carabinieri Verbania; - Al Commissariato di P.S.-Questura del V.C.O.; - Al Comando dei Vigili del Fuoco; - Al Comando Carabinieri di STRESA;

RENDE NOTO

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

All'accertamento della violazione conseguirà la sanzione accessoria amministrativa del sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 24.11.1981 n.689. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24.11.1981 n.689 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
UFFICIO DEL SINDACO

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. . Piemonte, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120, dalla data di pubblicazione di questa ordinanza all'Albo pretorio comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 23/12/2024

IL VICE SINDACO
(Alessandro BERTOLINO)